

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	(*) 7.424,60
b) autorizzazioni a tutto il 1997	5.865,10
c) impegni assunti a tutto il 1997	5.865,10
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	5.610,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	1.559,50

(*) esclusi i 980 md. della L. 130/83

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni

Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni, con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md..

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7775 di 283 md..

Fanno capo allo stesso capitolo (n.7775 della DGTesoro) di conferimento del fondo, previsto dalla L.295/73, anche:

- il fondo contributi per le finalità di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari), che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, di 100 md. dalla LF. '97 (663/96) tab. D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994).

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti per l'economia, rifinanziando gli incentivi al sistema produttivo, incrementa in applicazione delle disposizioni dell'art.2 comma 34 della L.662/96:

- di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal 1998 (art.12,comma 1) il fondo (L.295/73) per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.1329/65; l'importo relativo al '98 è ridotto dalla tab. E della L.F. '98 di 40 md.,

-di 100 md. per 10 anni a decorrere dal '97 (art. 12, comma 2) il fondo previsto dalla L. 295/73 art. 3; la quota relativa al '98 è ridotta dalla tab. E della LF '98 di 50 md., per lo stesso anno la tab. D prevede un aumento di 25 md. (L. 317/91 art. 14).

La legge finanziaria '98 ha rimodulato la cifra residua (relativa a tutte le leggi) in: 302,00 md. (per il 1998 esclusi i 25 md. della tab. D), 345,00 md. (per il 1999 e per il 2.000) e 2.193,60 md. negli anni successivi.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	13.444,25
b) autorizzazioni a tutto il 1997	10.258,65
c) impegni assunti a tutto il 1997	10.258,65
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	9.745,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	3.185,60

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89. Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md.

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rifinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno.

Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Nel corso dell'esercizio '97 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per 103,06 md..

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.391,20 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	2.391,20
c) impegni assunti a tutto il 1997	2.391,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	2.336,73
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	-

(*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1997	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	10.489,24
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	- (**)

(*) ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(**) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo del Bilancio n.7089

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con L.F. '97 (663/'96) ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Nell'anno '97 è stata impegnata la somma di 50 md., cifra non pagata perché il titolo di spesa è stato annullato e restituito dalla Tesoreria Centrale.

La L.F. '98, n.450/97 ha rinviato le autorizzazioni residue, pari a 421,9, all'anno 2001.

Situazione a tutto il 1997
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.941,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.519,50
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.519,50
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.469,50
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	421,90

(*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96.

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n. 189 l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvede con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La Rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno: Tale rimodulazione è confermata dalla L.F.'98 (450/97).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	(*) 1.694,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.526,40
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.526,40
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.468,20
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	167,60

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,

- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,

- Legge Finanziaria '94 (538/93) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Nelle tab. F delle L.Finanziarie '97 e'98 vengono confermati gli stanziamenti rispettivamente di 19 e 50 md. per il '97/'98.

A tutto il '97 gli stanziamenti previsti non risultano ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa sia della comunicazione della "non opposizione" da parte della Commissione UE competente, sia delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Per quanto concerne la questione relativa alla “non opposizione” della Commissione UE all'utilizzo dei fondi stanziati, la Coopercredito S.p.A. nella Relazione illustrativa sullo stato del “Foncooper” ha fatto presente che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con lettere: 96012 del 21.1.98 e 96053 del 4.3.98, ha comunicato le determinazioni dell'UE circa il rifinanziamento del Fondo in esame.

Situazione a tutto il 1997

(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	356,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	356,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	50,00

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi, a fondo perduto, alle cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in. 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo ed aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md..

La legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive, in accordo con i criteri della normativa dell'Unione Europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione, all'art. 17 comma 2, stabilisce che:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria,sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione,

anche attraverso la modifica, soppressione e l'integrazione di disposizioni contenute nella **L.49/95, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto**. Alle cooperative costituite prima del 31.12.96 o che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art.17, possono applicarsi su domanda le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Situazione a tutto il 1997

(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	305,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	205,00

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicinali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94, che reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85, permette di utilizzare le cospicue giacenze del capitolo 7760. Tale legge precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Un disegno di legge presentato in Parlamento, nel 1998, intende apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di corresponsione di indennizzi per beni perduti all'estero, allo scopo di evitare la complessità e l'onerosità delle procedure di liquidazioni per cifre superiori a 20 ml., e di ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica mediante la riduzione del contributo statale dall'attuale misura dell'8% al 4%.

Situazione a tutto il 1997
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1997	70,50
c) impegni assunti a tutto il 1997	41,33
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	24,21
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	27,00

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata, per il quinquennio 1990-1994, la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti sono costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

Nell'esercizio 97 sono stati impegnati e pagati 81,11 md. ed è stata richiesta e concessa la conservazione della disponibilità dei restanti 18,89 md. non impegnati, perché "somme strettamente necessarie per i programmi cui si riferiscono".

La legge finanziaria '98 (450/97) ha modificato ulteriormente gli importi in 25 md. per il '98 e 50 md. per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.549,90
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.531,01
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.531,01
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	125,00

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 28.6.1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro deve provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto, disposto il trasferimento delle competenze delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste 20 md. a carico del predetto capitolo del Tesoro (20 md. in c/residui, impegnati nel '92).

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96.

In data 9.10.97 la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le procedure per la liquidazione da parte del Tesoro dei contributi a valere sullo stanziamento di 10 md. attribuiti dalla legge 550/95.

Nel corso del '96 e del '97 sono stati pagati una parte dei residui 1992 (1,19 md.) mentre la rimanente somma (18,81 md.) è stata considerata perentoria ai fini amministrativi.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1997	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1,19
e) perenzioni a tutto il 1997	18,81
f) residui di stanziamento a tutto il 1997	10,00

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md., integrati in seguito con 10 md. dalla L.550/95.

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la **legge 23/96**, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere è a carico dello Stato ed è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/'96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Nell'esercizio '97 la legge di bilancio ha stanziato sul capitolo 7882: md. 230, ridotti a md. 160 dalla legge di assestamento n. 372/97 (dei quali: pagati 151,58 md. ed i rimanenti 8,42 inviati in economia).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

autorizzazioni a tutto il 1997	599,00
impegni assunti a tutto il 1997	530,01
pagamenti effettuati a tutto il 1997	530,01
economie a tutto il 1997	68,99